



VERBALE N°1 - 2023
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

In data 27 giugno 2023, alle ore 21.00, si è riunito presso la sede sociale a Bistagno, in Via Mazzini 26, l'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione di Promozione Sociale CDMovie APS, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica Statutaria;
2. Varie ed eventuali;

Sono presenti: il Presidente Martinotti Carlo Emilio, il Vice Presidente Africano Ermanno, i Consiglieri Martinotti Alfredo Mario, Martinotti Diego, Perone Francesco, Ripane Amedeo, Zendale Davide.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Sig. Martinotti Carlo Emilio, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Sig. Martinotti Diego.

Il Presidente, verificato il numero di Associati presenti, in presenza o per delega, dichiara la validità dell'Assemblea e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

1. Dopo un breve saluto iniziale, il Presidente comunica all'Assemblea la ricezione della PEC da parte dell'ufficio RUNTS, contenente la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3650 del 12/04/2023, all'interno della quale si evince che l'individuazione di una o più attività di interesse generale non può esplicarsi nell'inserimento pedissequo, nello Statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall'art. 5 del D.lgs 117/2017 o di un numero di esse tale da rendere indefinito, e come tale non conoscibile, l'oggetto sociale.

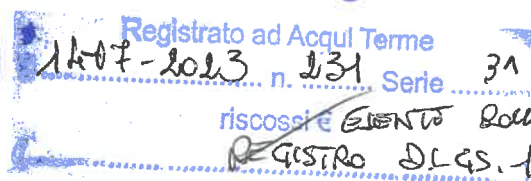
Al fine di allinearsi alla normativa viene proposto un adeguamento statutario ed in particolare dell'Art. 3 Finalità e Attività dello Statuto dell'Associazione CDMovie APS; dopo la lettura integrale dello Statuto (allegato al presente verbale), con particolare riferimento all'esposizione delle proposte di modifiche statutarie, l'Assemblea delibera l'approvazione all'unanimità delle modifiche statutarie.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Bistagno, 27/06/2023

Il Segretario Verbalizzante
(Martinotti Diego)

Il Presidente - Legale Rappresentante
(Martinotti Carlo Emilio)



LA FUNZIONARIA

Donatella Guazzoni (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Alfonso Tortorella

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
CDMovie APS



Art. 1 - Denominazione e Sede

L'Associazione **CDMovie APS**, (d'ora in avanti detta anche Associazione) ha natura di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, del codice Civile e della norma in materia.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'inserimento della denominazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS" e "Associazione di Promozione Sociale", sono subordinati all'iscrizione dell'associazione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, nella apposita sezione del Registro Unico Nazioni del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione ha sede legale in Via Mazzini 26, nel Comune di Bistagno (AL).

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 - Finalità ed Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana e ai suoi corpi intermedi, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art.118 della Costituzione.

È impegno dell'Associazione adoperarsi affinché l'offerta dei beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.



In particolare, l'Associazione realizza, supporta, coordina, valorizza e divulga progetti, iniziative ed attività in diversi ambiti:

SOCIALE per il coinvolgimento, la didattica, la formazione e l'accrescimento delle competenze dei singoli e dei gruppi per un'educazione integrale e permanente fondata sui valori dell'uomo, della convivialità e della società;

CULTURALE per la divulgazione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico (in tutte le sue forme), letterario, umanistico, filosofico e gastronomico, sia a carattere nazionale che internazionale, a supporto delle realtà ecclesiali, le istituzioni civili, gli organismi sociali e privati;

TERRITORIALE per favorire l'incremento delle diverse realtà esperienziali, turistiche e commerciali territoriali quale forma di fruizione e divulgazione organizzata del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico;

AMBIENTALE per porre l'attenzione sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale attraverso la divulgazione e la progettualità atta all'ottimizzazione strutturale e all'utilizzo delle nuove tecnologie per una reale sensibilizzazione sociale indirizzata alla nascita di comunità energetiche efficienti a tutela dell'ambiente e delle fasce sociali più deboli, nonché per la prevenzione e il superamento delle situazioni di disagio;

STORICO/SCIENTIFICO a supporto dell'attività di ricerca, di divulgazione e promozione del patrimonio storico, scientifico, archeologico, intellettuale e folkloristico nelle sue diverse forme, quale espressione dell'uomo e fonte inesauribile di conoscenza e progresso sociale.

SISTEMICO per il reperimento ed il coordinamento delle risorse, delle competenze e delle progettualità atte alla creazione, sostentamento e accrescimento di un sistema operativo complesso capace di unire le finalità e iniziative di enti, istituzioni statali, religiose, accademiche/scolastiche, associazioni no-profit e realtà imprenditoriali;

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a sostenere le istanze dei propri associati e tesserati per contribuire al sostegno ed allo sviluppo delle finalità dell'Associazione.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D. Lgs 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tal fine, in particolare, l'Associazione:

- coordina le attività per la realizzazione e la divulgazione di contenuti multimediali audiovisivi nonché il supporto tecnico operativo e logistico in occasione di eventi, progetti e iniziative
- gestisce, pianifica e progetta interventi in collaborazione con soggetti pubblici e privati
- organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, musicali);
- favorisce l'educazione al servizio in tutte le sue forme, attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;
- promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;

- opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri associati per la formazione della persona;

Nel perseguimento delle presenti finalità, l'Associazione può inoltre:

- detenere quote di società che svolgono attività connesse ai propri fini;
- costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività strumentali a quelle di interesse generale e al raggiungimento dei fini di cui al presente articolo.



In qualità di Associazione di Promozione Sociale, le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del D.lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio nazionale, ed in particolare nella Regione Piemonte, ove ha sede l'Associazione.

Art. 4 - Ammissione Associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazione del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 - Diritti ed Obblighi degli Associati

Gli associati hanno pari diritti e obblighi.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.17;
- votare in assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- denunciare i fatti che richiedono censurabili ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art. 6 - Volontariato e Attività di Volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore degli associati e della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 7 - Perdita della Qualifica di Associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione, il quale adotta un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'interessato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea e comunicata adeguatamente all'associato.

Art. 8 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli Associati

- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di Controllo, subordinato la nomina al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di Revisione, subordinato la nomina al verificarsi delle condizioni di legge

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può essere inoltrata in via telematica, e-mail, o altri mezzi di messaggistica con prova di lettura, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e le modalità di tesseramento degli associati;



- deliberare, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio di Amministrazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati, con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, con diritto di voto.

Art. 13 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivazioni, essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero compreso tra tre e sette membri (incluso il Presidente ed il Vice Presidente), eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche associate.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati consecutivi.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e se è previsto il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;



- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività svolte;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017;
- è responsabile degli adempimenti connessi al RUNTS;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- disciplina l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- cura l'iscrizione e la cancellazione degli associati volontari nell'apposito registro dei volontari;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestatasi sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di leggi vigenti.

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente viene nominato dall'Organo di Amministrazione, tra i suoi membri, e presiede l'Associazione.

Non può essere nominato membro dell'Organo di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, in via telematica, e-mail, o altri mezzi di messaggistica con prova di lettura, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti dell'Organo di Amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ciascun componente dell'Organo di Amministrazione cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo della quota associativa o per impedimento definitivo. L'Organo di Amministrazione potrà deliberare la decadenza di un suo componente se assente ingiustificato ad

almeno tre riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

Al componente dell'Organo di Amministrazione dimissionario o impedito definitivamente subentra il primo dei non eletti dall'Assemblea. Qualora non sia stato possibile integrare l'Organo di Amministrazione con un subentro; esso potrà deliberare la cooptazione di un componente tra gli associati, che dovrà essere ratificato dall'Assemblea.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente nominato dall'Organo di Amministrazione, tra i suoi membri, rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente:

- ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Organo di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione, per quattro anni, e non può svolgere più di tre mandati consecutivi; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, per gravi motivazioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è nominato anch'esso dall'Organo di Amministrazione, tra i suoi membri, e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In caso di organo collegiale, l'incarico potrà essere affidato all'organo di controllo a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Organo di Revisione Legale dei Conti

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, qualora tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

Art. 17 - Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 - Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- 
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, dalle attività di interesse generale e anche dalle attività diverse, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative.

Art. 19 - Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Ai di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 21 - Divieto di Distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del Patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 - Bilancio di Esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 23 - Bilancio Sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 25 - Responsabilità ed Assicurazione degli Associati Volontari

Gli associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 27 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità sociali e/o sportive, individuate dall'Organo di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento, nomina inoltre uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 - Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ALLEGATO 1 AL STATUTO ACQUIT. IL 14.7.2023
AL N. 231 SERIE 31
ESSENTE AI SENSI ART. 11 C. 7
T.U. 26/4/1986 N. 131

LA FUNZIONARIA
Donatella Guasco
Firma sostituta del Direttore Provinciale
Alfonso Tortona

il presidente
Martino Corbelli
Emilio
Albetti